Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 300 del 13 dicembre 1958

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 dicembre 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGI E DECRETI APPROVATI DAL CONSIGLIO REGIONALE E PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1958

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1958, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958 . . . . Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1.

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione . . . . . . Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1958, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1958 . . . . . . Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1958, n. 2.

Modifica alla legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, sulle provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana . . . . . . Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1958, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1958 . . . . Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1958, n. 3.

Nuova regolamentazione delle borse di studio della Provincia . . . . Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1958, n. 4.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 2.

Contributo per l'istituzione ed il funzionamento in Regione di una Scuola per maestri di sci . . . . Pag. 5

LEGGE PROVINCIALE 4 febbraio 1958, n. 5.

Norme riguardanti il trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924 . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1958, n. 3.

Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano per la riforma dei servizi di ragioneria e di statistica su base meccanografica. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1958, n. 4.

Sottoscrizione di obbligazioni della « Finanziaria Industrie Regionali, Società per azioni - Trento » . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 5.

Rettifica dei confini tra i comuni di Rovereto e di Volano, in provincia di Trento . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 6.

Rettifica dei confini tra i comuni di Merano e Lagundo, in provincia di Bolzano . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 7.

Iniziative della Regione Trentino-Alto Adige in conseguenza delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, concernente provvidenze per intensificare ed estendere la irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1958, n. 9.
Proroga al 30 aprile 1958 del termine stabilito con la legge regionale 11 gennaio 1958, n. 1, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1958 . . Pag. 9

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 17 aprile 1958, n. 649.
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1958 . . . . Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1958, n. 3.
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1958 . . . . . Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1958, n. 10.
Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale . . . . Pag. 11

LEGGE PROVINCIALE 10 maggio 1958, n. 6.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1958 Pag. 12

LEGGE PROVINCIALE 10 maggio 1958, n. 4.
Stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958 della provincia di Bolzano Pag. 14

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1958, n. 11.
Variazioni territoriali tra i comuni di Zambana, Nave S. Rocco e Lavis, in provincia di Trento . . . Pag. 14

Avviso di rettifica (Legge regionale 16 dicembre 1957, n. 26). Pag. 14

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1958, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 2 del 14 gennaio* 1958

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1958, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati al Consiglio regionale.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art 49 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige.

Essa entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1958.

Trento, addì 11 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*. SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 5 gennaio 1958, n. 1.

Concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 2 del 14 gennaio* 1958

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di permettere ai bisognosi, purchè meritevoli, di raggiungere i gradi più elevati degli studi, la Provincia concede contributi di studio a studenti le cui famiglie abbiano la residenza stabile in un Comune della provincia, e ad altri cittadini, purchè residenti stabilmente nella Provincia stessa.

Gli interventi finanziari della Provincia si effettueranno su apposito stanziamento:

a) in forma di borse di studio a studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere da lire 100 000 a lire 150 000,

b) in forma di borse di studio a studenti di scuole statali e private di istruzione media da lire 40 000 a lire 80 000,

c) in forma di contributi una tantum a studenti di scuole statali o private di istruzione media fino a lire 20 000,

d) in forma di premi e sussidi, fino all'ammontare massimo di lire 150 000, a cittadini italiani, che frequentino scuole di grado superiore nazionali od estere, nonchè corsi a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la Provincia ravvisi la opportunità

Art 2

La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e specificare la quantità da assegnare a ciascun grado, tipo e classe di scuola

Almeno due terzi delle borse di studio destinate agli studenti di scuole di istruzione media saranno assegnati a quelli che devono alloggiare fuori famiglia per ragioni di studio

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge o in mancanza di questo nei bandi di concorso, la Giunta provinciale può stabilire i requisiti per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo primo, fissando un punteggio massimo uguale per il bisogno accertato in base al reddito e per il merito scolastico, nonchè un punteggio suppletivo per speciali situazioni di bisogno che comunque non può superare la metà del punteggio massimo previsto per il bisogno accertato in base al reddito

Art 3

Le provvidenze di cui alle lettere *a*) e *d*) della presente legge devono essere erogate entro il 15 aprile, quelle di cui alle lettere *b*) e *c*) entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art 4

Per l'anno scolastico 1957-58 si prescinde dai termini di cui all'art 3.

Art 5

La legge provinciale n 4 del 27 ottobre 1955 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

Bolzano, addì 5 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*. SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1958, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 *del* 21 *gennaio* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia stato approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1958, il bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1958, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 15 maggio 1957, n. 3.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1958.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 14 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 17 gennaio 1958, n. 2.

Modifica alla legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, sulle provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 *del* 21 *gennaio* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19, potranno essere concessi, con le modalità stabilite nella legge stessa, anche ad abitanti del comune di Zambana che risultino proprietari o comproprietari di case di abitazione in quel Comune alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè gli stessi abbiano presentato regolare domanda entro il termine stabilito dall'art. 4 della citata legge provinciale.

Art. 2.

Alle spese derivanti dalla presente legge si farà fronte con gli stanziamenti previsti all'art. 6 della legge provinciale 10 dicembre 1956, n. 19.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 17 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 14 gennaio 1958, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 3 *del* 21 *gennaio* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1958 non è stato approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1958, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1957 e fino alla concorrenza di tre dodicesimi degli stessi.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 14 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
p. inc. FIORESCHY

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1958, n. 3.

Nuova regolamentazione delle borse di studio della Provincia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 4 *del* 28 *gennaio* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1957-1958, sono istituite borse annuali di studio a favore di studenti della provincia di Trento che frequentano istituti di istruzione secondaria e superiore, pubblici e privati.

Art. 2.

L'ammontare delle borse è così stabilito.

a) lire 100 000 ciascuna per studenti che frequentano istituti di istruzione superiore,

b) lire 50 000 ciascuna per studenti che frequentano scuole secondarie di grado superiore, che hanno sede nella provincia di Trento e per studenti che frequentano scuole secondarie di grado superiore, attualmente quivi non esistenti;

c) lire 30 000 ciascuna per studenti che frequentano scuole secondarie di grado inferiore, che hanno sede nella provincia di Trento e per studenti che frequentano scuole secondarie di grado inferiore, attualmente quivi non esistenti,

Per i casi di particolare bisogno, su proposta della Commissione di cui al successivo art. 5, le borse di studio possono essere maggiorate fino ad un massimo di lire 30 000 per i concorrenti di cui alla lettera *b*) e di lire 20 000 per i concorrenti di cui alla lettera *c*).

La Giunta provinciale fissera ogni anno il numero delle borse di studio riservate ai concorrenti delle categorie indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) e l'ammontare della somma da accantonare sul fondo, previsto dall'art. 7, per le maggiorazioni di cui al comma precedente

Art 3

Le borse vengono conferite agli aspiranti mediante concorso, in considerazione delle loro condizioni di bisogno, tenuto anche conto del presumibile onere derivante dalla dislocazione delle famiglie rispetto alle sedi di studio, nonchè delle capacità e del merito da essi dimostrato.

Nel regolamento di esecuzione della legge potranno essere determinati, con riguardo ai criteri indicati dal precedente comma, i requisiti minimi richiesti per l'ammissione al concorso.

Nell'ordine di conferimento, a parità di condizioni, sono preferiti:

a) gli iscritti nell'elenco dei poveri;

b) gli orfani di padre,

c) i figli di mutilati ed invalidi di guerra, del lavoro e per servizio,

d) i figli di inabili al lavoro,

e) gli appartenenti a famiglie numerose.

Art 4.

Non sono ammessi al concorso i titolari di altre borse di studio

Art. 5.

Le borse di studio sono conferite dalla Giunta provinciale su proposta dell'apposita Commissione giudicatrice nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

Art 6.

Le borse che rimangono disponibili per perdita di diritto o per mancanza di concorrenti si aggiungono a quelle della stessa categoria o a quelle delle altre categorie previste dall'art 2

Art 7.

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 9 milioni All'onere relativo sara provveduto mediante apposito stanziamento nel bilancio preventivo per l'esercizio 1958 e successivi, nella parte delle spese ordinarie dello Assessorato alla pubblica istruzione e artigianato.

Art. 8

La Giunta provinciale emanerà con regolamento le norme per l'attuazione della presente legge.

Art 9.

E' abrogata la legge provinciale 18 gennaio 1954, n 2, salvo l'espletamento delle pratiche in corso per l'assegnazione e il pagamento delle borse di studio per l'anno scolastico 1956 57.

Art 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5, ed entrera in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE PROVINCIALE 20 gennaio 1958, n. 4.

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n 4 del 28 gennaio* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Ai componenti e segretari di commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso organi ed uffici della Provincia o presso aziende ed organismi con ordinamento autonomo da essa dipendenti, escluse le Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di pubblico impiego, è corrisposto un gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle relative riunioni.

Il gettone di presenza è stabilito in lire 1 500 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o degli altri Enti pubblici, ed in lire 3 000 per gli estranei alle medesime.

Art. 2.

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art. 1, ad esclusione degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, della Regione, della Provincia o degli altri Enti pubblici, può essere concesso, mediante deliberazione della Giunta provinciale, un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni.

L'assegno corrisposto a tale titolo a ciascun componente e segretario non può comunque superare l'importo di lire 35 000 per ogni mese.

Al componente e al segretario di più organi collegiali non possono essere attribuiti contemporaneamente piu di due assegni compensativi.

Art. 3.

Ai componenti e segretari degli organi collegiali di cui all'art 1, che nell'espletamento delle loro funzioni debbono compiere viaggi o sopraluoghi compete il trattamento economico stabilito presso l'Amministrazione di provenienza, col minimo di quello previsto per il grado III provinciale.

Gli estranei alle pubbliche Amministrazioni sono parificati, agli effetti del predetto trattamento, al grado III della gerarchia provinciale.

Art. 4.

Qualora il trattamento economico dei componenti gli organi collegiali di cui all'art 1 sia regolato da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza, ai segretari di tali organi spetta il medesimo trattamento economico previsto per i componenti.

Il precedente comma non si applica qualora il trattamento economico per i componenti gli organi collegiali risulti differenziato in rapporto alla funzione od alla carica, in tal caso, ai segretari degli organi compete il trattamento meno elevato

Art. 5.

La Giunta provinciale può deliberare che a componenti gli organi collegiali istituiti presso l'Amministrazione provinciale o ad esperti, venga affidato l'incarico di partecipare a convegni, commissioni, comitati in genere per lavori di breve durata che abbiano per oggetto l'esame o la trattazione di problemi di interesse provinciale.

A coloro che sono investiti di tali incarichi compete il trattamento economico di missione previsto dall'art. 3.

Art 6.

Al conferimento degli incarichi di cui all'articolo precedente provvede con propri decreti il Presidente della Giunta provinciale.

Art 7.

Oltre ai casi espressamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge, la Giunta provinciale è autorizzata a nominare commissioni consultive, per avere pareri o indicazioni su qualunque problema di carattere amministrativo o tecnico Ai componenti e segretari delle stesse, si applica il trattamento previsto dalle norme precedenti.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera con lo stanziamento iscritto in apposito articolo di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1958 e per gli esercizi successivi.

Art. 9.

Le indennita stabilite dalla presente legge si intendono al lordo delle ritenute erariali.

Art 10.

La presente legge avrà effetto dal primo gennaio 1958.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 20 gennaio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1958, n. 2.

Contributo per l'istituzione ed il funzionamento in Regione di una Scuola per maestri di sci.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 6 *dell'*11 *febbraio* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art 1.

Al fine di potenziare e di perfezionare i servizi complementari attinenti all'organizzazione turistica nell'ambito della Regione, è autorizzata la concessione d'una sovvenzione annua per l'istituzione e il funzionamento di una Scuola per la formazione di allievi maestri e per l'aggiornamento di maestri di sci, residenti nella Regione.

La sovvenzione di cui al comma precedente, sarà erogata alla Scuola regionale maestri di sci, istituita dall'Associazione delle scuole e dei maestri di sci del Trentino-Alto Adige.

Art. 2.

La domanda per la concessione della sovvenzione prevista nella presente legge dovrà essere presentata all'Assessorato regionale che sovraintende al turismo entro il 31 agosto di ogni anno, corredata:

a) del bilancio di previsione per la gestione della Scuola, afferente all'esercizio successivo,

b) di una relazione sull'andamento della gestione precedente,

c) di una relazione tecnica sull'andamento della Scuola

Art. 3.

La concessione della sovvenzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

L'erogazione e disposta con provvedimento dell'Assessore regionale che sovraintende al turismo.

Art 4.

Del Consiglio d'amministrazione della Scuola farà parte, con voto deliberativo, un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni provinciali, da designarsi dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere della rispettiva Giunta provinciale.

Art. 5.

Nella prima attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, la concessione della sovvenzione è subordinata alla presentazione del regolamento della Scuola, approvato dall'assemblea dei soci dell'Associazione delle scuole e dei maestri di sci del Trentino-Alto Adige e vistato dalla Giunta regionale e dalla Federazione italiana sport invernali.

Art 6.

L'ammontare della sovvenzione per l'esercizio finanziario 1958 viene fissata in lire 2.000 000. Al relativo onere si farà fronte mediante prelevamento dell'importo predetto dal fondo speciale inscritto al cap. n. 51 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 7 febbraio 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 4 febbraio 1958, n. 5.

Norme riguardanti il trattamento di riposo del personale provinciale in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 6 dell'11 febbraio* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Agli impiegati e ai salariati della Provincia in servizio di ruolo anteriormente alla data del 23 maggio 1924 sono estese le disposizioni sul trattamento di riposo previste dalla legge provinciale 26 ottobre 1956, n 16.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico ed ai titolari di assegni vitalizi è concesso un aumento del 300 % da computare sulla pensione od assegno vitalizio in godimento alla data del 30 giugno 1956, ritenendosi con ciò assorbito qualsiasi altro assegno, comunque denominato ed a qualsiasi titolo corrisposto.

Art. 3.

L'ammontare annuo lordo delle pensioni e degli assegni vitalizi risultante dall'applicazione della presente legge sarà arrotondato per eccesso a lire cento.

Art 4.

Il personale previsto dalla presente legge conserva, agli effetti dell'assimilazione ed ai fini della riliquidazione, il gruppo, il grado e la qualifica già determinati in sede di attuazione della deliberazione della Giunta provinciale del 3 giugno 1952, n 285/3-I ratificata dal Consiglio provinciale in seduta 28 luglio 1952, relativa all aggiornamento delle pensioni provinciali.

Art 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti previsti sull'articolo del bilancio 1958, corrispondente all'art. 14 del bilancio 1957 « Pensioni ai funzionari già in servizio della Provincia, loro vedove ed orfani »

Art 6.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art 9 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia

Trento, addì 4 febbraio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1958, n. 3.

Concessione di un contributo alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano per la riforma dei servizi di ragioneria e di statistica su base meccanografica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 4 marzo* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art 1

La Regione interviene a favore delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano per l'onere che si sono assunte a seguito della riforma dei propri servizi di ragioneria e di statistica su base meccanografica, con un contributo straordinario di lire nove milioni per ciascuna Cassa di malattia, da erogarsi nella misura annua di lire tre milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958

Art 2

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante apposito stanziamento di lire sei milioni, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio, rubrica previdenza e assistenza sociale e sanità, in ciascuno degli esercizi finanziari 1958, 1959 e 1960

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 marzo 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1958, n. 4.

Sottoscrizione di obbligazioni della « Finanziaria Industrie Regionali, Società per azioni - Trento ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino Alto Adige n 10 dell 11 marzo* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Allo scopo di agevolare la creazione di nuove fonti di lavoro o di assicurare la difesa di quelle esistenti, è autorizzata la sottoscrizione di obbligazioni della F I R , Finanziaria Industrie Regionali, Società per azioni - Trento, fino alla concorrenza di L 600 000 000

Art 2

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte con appositi stanziamenti da inscriversi nel bilancio regionale, per

L. 300 000 000 nell'esercizio 1958,
L 200 000 000 nell'esercizio 1959,
L. 100 000 000 nell'esercizio 1960

Alla copertura dell'onere di L. 300 000 000 per l'esercizio 1958 si provvederà mediante l'accensione di un mutuo di pari

ammontare, al tasso annuo d'interesse non superiore al 7,50 per cento da estinguersi in dieci annualità posticipate a decorrere dall'esercizio 1959.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 marzo 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 5.

Rettifica dei confini tra i comuni di Rovereto e di Volano, in provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 1° *aprile* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Rovereto e di Volano, in provincia di Trento, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 marzo 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 6.

Rettifica dei confini tra i comuni di Merano e Lagundo, in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 1° *aprile* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Merano e di Lagundo, in provincia di Bolzano, è rettificato secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica annessa alla presente legge.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Bolzano, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 marzo 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 7.

Iniziative della Regione Trentino-Alto Adige in conseguenza delle gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 1° *aprile* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di allievare le conseguenze economiche e sociali delle eccezionali gelate della primavera 1957 e delle alluvioni dell'agosto dello stesso anno e di favorire la ripresa della efficenza lavorativa e della produzione nei settori colpiti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alle iniziative di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Ai Comuni la cui popolazione abbia subito una diminuzione di reddito particolarmente grave, in seguito agli avvenimenti di cui all'art. 1, potranno essere concessi sussidi per sopperire parzialmente alle spese a loro carico nella esecuzione di cantieri di lavoro e di rimboschimento e di altri lavori pubblici finanziati con leggi regionali, oppure per il finanziamento di mense per lavoratori addetti alle opere suindicate.

Art. 3.

A favore dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti (piccoli proprietari, affittuari, mezzadri) colpiti dalle gelate di cui all'art. 1 possono essere concessi sussidi purchè si tratti:

a) di lavoratori occupati abitualmente in agricoltura od attività annesse, rimasti disoccupati a seguito dei danni delle calamità, tenuto conto della durata della disoccupazione nell'anno agrario, rispetto al periodo di occupazione normale;

b) di coltivatori diretti che in conseguenza delle calamità abbiano subito una riduzione del reddito tale da compromettere gravemente l'economia familiare e la produttività dell'anno agrario.

Art. 4.

A favore dei lavoratori agricoli e coltivatori diretti, degli artigiani e piccoli commercianti, dei lavoratori dell'industria e del commercio anche se pensionati o disoccupati che siano stati colpiti dalle alluvioni verificatesi nell'agosto 1957 possono essere concessi sussidi purchè, in conseguenza della detta calamità, essi versino nelle seguenti situazioni:

a) abbiano perduto tutto o parte del mobilio ed effetti di vestiario, bestiame, scorte ed attrezzi di lavoro, trovandosi in stato di grave necessità;

b) ovvero, trattandosi di artigiani, abbiano subito la perdita o il danneggiamento grave degli strumenti di lavoro, del macchinario, del materiale in giacenza, trovandosi in stato di grave necessità.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, saranno fissati gli importi da destinare a ciascuna Provincia a carico degli stanziamenti all'uopo inscritti nel bilancio regionale.

Art. 6.

Ciascuna Provincia, sulla base degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, disporrà la concessione di contributi speciali ai Comuni colpiti dalle calamità contemplate all'articolo 1.

La concessione è disposta su istanza dei Comuni con decreto dei Presidenti delle Giunte provinciali, previa deliberazione delle Giunte, sentiti gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, per l'ammontare delle somme da destinare ai sussidi previsti dall'art. 3.

Art. 7.

Le Giunte municipali deliberano il piano di distribuzione dei contributi assegnati, formando elenchi dei beneficiari a sensi degli articoli 3 e 4 ed indicando le iniziative di cui all'art. 2.

Per ciascun beneficiario dovrà, tra l'altro, risultare lo stato di famiglia e l'entità dei danni subiti.

Qualora i Comuni non provvedano a quanto previsto dal primo comma del presente articolo nel termine di sessanta giorni dal decreto di concessione del contributo, si sostituirà ad essi la Giunta provinciale competente.

Art. 8.

Le Giunte municipali, nella redazione dei piani di cui all'articolo precedente, devono conformarsi alle direttive impartite dalle Giunte provinciali.

La Giunta regionale può sempre impartire istruzioni alle Giunte provinciali.

Art. 9.

Il riscontro dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 6 è effettuato, a norma delle disposizioni vigenti, dall'Ufficio di ragioneria della Regione.

Per i provvedimenti emanati dalla Giunta provinciale di Bolzano il riscontro sarà effettuato a Bolzano.

Copia dei provvedimenti adottati dovrà essere inoltrata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

Il Presidente della Giunta regionale, ove ritenga un provvedimento non conforme alla presente legge, trasmette, entro cinque giorni, le sue osservazioni all'Organo di controllo di legittimità ed alla Giunta provinciale competente.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 105 milioni.

All'onere relativo si farà fronte con lo stanziamento di pari importo inscritto al cap. n. 152-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957, con legge regionale 16 dicembre 1957, n. 22.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 marzo 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1958, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 1953, n. 19, concernente provvidenze per intensificare ed estendere la irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 1° *aprile* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il concorso nel pagamento degli interessi scalari sui mutui contratti con Istituti di credito nei limiti delle spese ammesse a contributo, è concesso per un periodo fino a dodici anni ed in ragione non superiore del sei per cento in modo che il tasso effettivo a carico del mutuario non risulti comunque inferiore all'1 per cento.

Gli interessi scalari per ciascun mutuo sono corrisposti direttamente all'Istituto mutuante, alla scadenza delle annualità o semestralità relative nella misura costante risultante dalla differenza tra la rata costante di ammortamento calcolata al saggio totale di interesse richiesto dall'Istituto mutuante e quella determinata al tasso di favore ottenuto deducendo da detto saggio totale il concorso percentuale della Regione.

Qualora il mutuatario estingua anticipatamente in tutto o in parte il proprio debito residuo la quota di contributo a carico della Regione sarà dovuta egualmente per tutta la rimanente durata del piano di ammortamento originario del mutuo ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La concessione dei benefici previsti dalla presente legge, la determinazione del rispettivo ammontare e il termine entro il quale devono essere ultimate le opere, sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e delle foreste e sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le proroghe del termine per l'ultimazione delle opere potranno essere concesse, su domanda giustificativa presentata dall'interessato prima della scadenza del termine stesso, dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste con suo decreto ».

Art. 3.

L'art. 8 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, devono essere presentate debitamente documentate all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste entro il 30 giugno di ogni anno, indicando la forma di intervento che si richiede e, in caso di mutui, l'Istituto presso il quale si intende fare l'operazione.

L'inizio dell'esecuzione delle opere potrà avvenire dopo l'autorizzazione data dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste a seguito dell'istruttoria tecnico-economica favorevole del progetto esecutivo, fatta salva la deliberazione della Giunta regionale circa l'ammissibilità o meno ai benefici di cui all'art. 6 della presente legge ».

Art. 4.

All'art. 9 della legge 7 novembre 1953, n. 19, è aggiunto dopo il primo comma il seguente:

« Fungeranno da segretari delle Sottocommissioni funzionari dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 5.

La disposizione di cui al terzo comma del precedente art. 1 sarà applicabile anche per i concorsi regionali concessi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 30 marzo 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 1° aprile 1958, n. 9.

Proroga al 30 aprile 1958 del termine stabilito con la legge regionale 11 gennaio 1958, n. 1, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 13 *del* 1° *aprile* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958, già autorizzato fino al 31 marzo 1958 con la legge regionale 11 gennaio 1958, n. 1, è ulteriormente consentito fino al 30 aprile 1958, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge già presentati all'Organo legislativo, integrati con la nota di variazione al bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentata al Consiglio regionale il 15 marzo 1958.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale. Essa entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto dal 1° aprile 1958.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 1° aprile 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

DECRETO DEL MINISTRO PER L'INTERNO 17 aprile 1958, n. 649.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicato nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 16 *del* 22 *aprile* 1958)

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il disegno di legge predisposto dalla Giunta della Regione Trentino-Alto Adige per l'esecuzione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione stessa per l'esercizio finanziario 1958;

Considerato che, pur essendo stato approvato nei singoli articoli, nella votazione finale detto disegno di legge ha riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento, ma non quello della maggioranza dei consiglieri della provincia di Bolzano;

Visto l'art. 73 dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Considerata l'opportunità di provvedere all'approvazione degli atti avanti indicati;

Decreta:

Sono approvati — con le modalità di esecuzione previste dal disegno di legge indicato in narrativa — gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1958, allegati al presente decreto.

Roma, addì 17 aprile 1958

TAMBRONI

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 1958

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e tasse istituite dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato dei tributi erariali devoluti alla Regione a sensi dello Statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi devoluti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1958, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1958, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per il raggiungimento delle finalità previste dal primo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1958, la spesa di lire 335.000.000, di cui lire 160 milioni a favore della provincia di Trento e lire 175.000.000 a favore della provincia di Bolzano.

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1950, n. 20, è autorizzata la spesa di lire 140.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 59 di cui all'annesso stato di previsione della spesa.

Art. 5.

A sensi dell'art. 1 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 12, concernente la concessione di contributi e sussidi alle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo ed alle Associazioni « pro loco », è autorizzata la spesa di lire 80.000.000.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 14 agosto 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore del patrimonio alpinistico regionale, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1958 la spesa di lire 30.000.000, di cui lire 15.000.000 per iniziative da attuarsi in provincia di Trento e lire 15.000.000 per iniziative da attuarsi in provincia di Bolzano.

Art. 7.

Per le spese di propaganda, pubblicità ed organizzazione turistica di cui alla legge regionale 30 aprile 1952, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 40.000.000.

Art. 8.

A sensi della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958, la spesa di lire 20.500.000, così ripartita: lire 500.000 per le spese di revisione straordinaria delle cooperative e lire 20.000.000 per la concessione di contributi per la revisione obbligatoria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative.

Art. 9.

La spesa a carico della Regione, a titolo di assegnazione integrativa alla Cassa regionale antincendi, è fissata per lo anno finanziario 1958, a sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, in lire 149.500.000.

Art. 10.

Per l'esecuzione di lavori pubblici e di opere di interesse generale è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1958, a sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1951, n. 3, la spesa di lire 809.400.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 50 per cento e di lire 150.000.000 per la concessione di contributi nella misura massima del 70 per cento.

Art. 11.

Per la concessione di contributi ad integrazione dei bilanci dei Comuni è autorizzata, per l'anno finanziario 1958, a sensi dell'art. 5 della legge regionale 31 dicembre 1955, n. 32, la spesa di lire 85.000.000, di cui lire 42.500.000 a favore dei Comuni della provincia di Trento e lire 42.500.000 a favore dei Comuni della provincia di Bolzano.

Art. 12.

Per gli effetti di cui all'art. 22 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'annesso elenco n. 1.

Art. 13.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dall'art. 23 della legge regionale 24 settembre 1951, n. 17, sulla contabilità generale della Regione, sono quelli riportati nell'annesso elenco n. 2.

Art. 14.

E' autorizzata l'accensione di un mutuo di L. 500.000.000 al tasso annuo d'interesse non superiore al 7,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità posticipate scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a partire dall'esercizio 1959.

Art. 15.

Con decreti del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delle finanze, sentita la Giunta medesima, possono inscriversi nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli acertamenti delle entrate, le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, di cui all'annesso elenco n. 3.

Art. 16.

I residui risultanti al 1° gennaio 1958 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1958, soppressi nel corso dell'esercizio, in seguito all'istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 17.

All'inizio dell'esercizio finanziario 1958, il Presidente della Giunta regionale provvederà, con propri decreti, sentita la Giunta medesima, a ripartire in articoli le somme stanziate sui capitoli n. 86 e 98 inscritti nello stato di previsione della spesa.

Art. 18.

E' approvato il bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1958, allegato al bilancio della Regione.

Art. 19.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1958.

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrata	L. 7.346.800.000
Spesa	» 7.310.119.441
Avanzo effettivo . . .	L. 36.680.559

MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L. 800.480.810
Spesa	» 837.161.369
Disavanzo . .	L. 36.680.559

RIASSUNTO GENERALE

Entrata	L. 8.147.280.810
Spesa	» 8.147.280.810
Differenza . .	L. — —

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958

ASSESSORATI	PARTE ORDINARIA	PARTE STRAORDINARIA			TOTALE		TOTALE GENERALE (col. 5 + 6)
	Entrate e spese effettive	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	Totale (col. 2 + 3)	Entrate e spese effettive	Movimento di capitali	
	1	2	3	4	5	6	7
SPESA							
Finanze, credito e cooperazione.	2.230.860.560	364.438.881	478.539.088	842.977.969	2.595.299.441	478.539.088	3.073.838.529
Agricoltura e foreste	613.050.000	1.788.700.000	137.980.810	1.926.680.810	2.401.750.000	137.980.810	2.539.730.810
Industria, commercio, turismo e trasporti	216.500.000	197.720.000	200.000.000	397.720.000	414.220.000	200.000.000	614.220.000
Lavori pubblici .	61.800.000	1.230.400.000	—	1.230.400.000	1.292.200.000	—	1.292.200.000
Affari generali	176.000.000	92.500.000	—	92.500.000	268.500.000	—	268.500.000
Previdenza, assistenza sociale e sanità	194.650.000	143.500.000	20.641.471	164.141.471	338.150.000	20.641.471	358.791.471
TOTALE .	3.492.860.560	3.817.258.881	837.161.369	4.654.420.250	7.310.119.441	837.161.369	8.147.280.810
ENTRATA	6.995.000.000	351.800.000	800.480.810	1.152.280.810	7.346.800.000	800.480.810	8.147.280.810
Differenze	+ 3.502.139.440	— 3.465.458.881	— 36.680.559	— 3.502.139.440	+ 36.680.559	— 36.680.559	—

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1958, n. 3.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 17 *del* 29 *aprile* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla Giunta provinciale con legge provinciale 14 gennaio 1958, n. 2 ad esercitare l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa riferibili al bilancio 1957 è prorogata fino al 30 aprile 1958 e fino alla concorrenza di quattro dodicesimi degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 18 aprile 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1958, n. 10.

Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 18 *del* 6 *maggio* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, in genere, gli allestimenti che non posseggono le caratteristiche previste

dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, recante norme sulla classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande, e più precisamente:

1) sono considerati alberghi per la gioventù quei complessi ricettivi sommariamente ma sufficientemente attrezzati per ospitare, per un periodo di tempo limitato e senza fine di lucro, i giovani turisti in transito e i loro accompagnatori, che risultino soci di Enti o Associazioni italiani e stranieri, costituiti per contribuire al miglioramento morale, intellettuale e fisico della gioventù, attraverso la pratica del turismo e del viaggio individuale o collettivo;

2) sono considerati campeggi i parchi cintati, dotati di impianti igienico-sanitari adeguati ed, accessoriamente, di servizi di mensa o di spaccio, che sono attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di pernottamento autonomi;

3) per villaggi turistici si intendono quei centri di ospitalità per turisti, organizzati per il soggiorno in tende o case minime, e che rappresentano un complesso unitario di servizi;

4) sono case per ferie quei complessi ricettivi stabili sommariamente ma sufficientemente attrezzati per ospitare, senza fini di lucro, in periodi determinati, i dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private, ed i soci di associazioni e organizzazioni aventi esclusivo fine di assistenza sociale, di età superiore agli anni 16;

5) per foresterie si intendono quelle sistemazioni ricettive predisposte, con sommaria ma sufficiente attrezzatura, presso sedi di comunità, associazioni sportive o culturali, circoli o sodalizi, al fine di concedere ai soci o agli aderenti, senza scopo di lucro, ospitalità occasionale.

Art. 2.

L'apertura e l'esercizio di uno dei complessi indicati nel precedente articolo sono subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione da rilasciarsi dalla Giunta regionale, dietro motivato parere dell'Amministrazione comunale nella cui giurisdizionale ricade il complesso in relazione alle caratteristiche dell'iniziativa, all'ubicazione del complesso stesso, alla disposizione ed al funzionamento dei servizi comuni.

Qualora l'attività dei complessi abbia durata stagionale, nell'autorizzazione di cui sopra dovrà essere indicato il periodo di apertura.

Alla Giunta regionale compete altresì la vigilanza dei complessi elencati nel precedente articolo.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione prevista all'articolo precedente dovranno essere trasmesse alla Giunta regionale corredate:

a) dalla pianta planimetrica dei locali, ove si tratti di alberghi per la gioventù, case per ferie o foresterie;

b) della pianta planimetrica dell'area da adibirsi a campeggio o villaggio turistico, coll'indicazione dei vari servizi;

c) della relazione tecnica e sanitaria contenente la descrizione degli impianti e dei servizi nonchè la precisa ubicazione degli stessi;

d) di una nota esplicativa contenente oltre alle complete generalità del richiedente, ogni e qualsiasi utile notizia atta a illustrare la natura del complesso, la sua massima capacità ricettiva, e le ragioni della richiesta, indicandone gli scopi. Dovranno altresì essere precisati il periodo di apertura e le tariffe dei vari servizi.

Art. 4.

La Giunta regionale ha facoltà di disporre il ritiro temporaneo o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 2 quando l'attività del complesso sia ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui venne riconosciuta o abbia dato luogo a gravi irregolarità d'ordine tecnico o amministrativo o, comunque, si siano modificate le condizioni originarie sulla cui base venne rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione è altresì revocata nel caso di scioglimento dell'Ente, Associazione, Azienda o Istituto promotore delle iniziative o in caso di fallimento del titolare.

Art. 5.

La presente legge si applica anche ai complessi già in funzione all'atto della sua entrata in vigore.

Per tali complessi deve essere richiesta alla Giunta regionale l'autorizzazione di cui al precedente art. 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'esercizio delle funzioni previste dai precedenti articoli 2, 3 e 4 è delegato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

Le domande di cui all'art. 3 della presente legge, dovranno essere trasmesse, corredate dei prescritti documenti, alla Giunta provinciale competente per territorio.

Art. 7.

Sino a quando non siano istituiti gli organi regionali di giustizia amministrativa, avverso le decisioni delle Giunte provinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, alla Giunta regionale che decide definitivamente.

Art. 8.

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle precedenti norme o delle direttive generali che la Giunta stessa ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 5 maggio 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 maggio 1958, n. 6.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1958.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bolletino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 19 *del* 13 *maggio* 1958

Il Consiglio regionale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovraimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione

dei tributi, contributi e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art 2.

E' autorizzata per l'esercizio 1958 l'applicazione delle sottonotate sovraimposte e tasse con le seguenti aliquote

sovraimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 % sul reddito rivalutato,

sovraimposta sui terreni con l'aliquota del 10 % sull'estimo rivalutato,

sovraimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 % sul l'imponibile;

sovraimposta sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote dell'1,75 % per la categoria *B* e dell'1,40 % per la categoria *C1*, nonchè la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dagli articoli 31 e 39 della legge 2 luglio 1952, n 703, e la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale secondo le norme dell'art 9 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n 261.

Art 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato delle spese (ordinarie e straordinarie) previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonche l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli Movimento di capitali e Contabilità speciali per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958, e cioè:

ENTRATE

Avanzo d'amministrazione 1956	L	268 000 000
1 Entrate effettive	»	3.487 930 793
2 Movimento di capitali	»	406 169 207
3. Contabilità speciali	»	530 400 000
Totale generale	L	4 692 500 000

SPESE

1. Spese effettive	L.	3 861 209 555
2 Movimento di capitali	»	300 890 445
2. Contabilità speciali	»	530 400 000
Totale generale	L	4 692 500 000

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, ed avrà effetto dal 1° gennaio 1958.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 10 maggio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
ROSA

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SANDRELLI.

Riepilogo degli stati di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1958

ASSESSORATO FINANZE	Somme risultanti	Ordinarie	Straordinapie
Avanzo d'Amministrazione esercizio 1956	268.000.000		
Entrate effettive	3.487.930.793	3.126.235.510	361.695.283
Movimento di capitali	406.169.207		
Contabilità speciali	530.400.000		
TOTALE ENTRATA	4 692.500.000		

Riepilogo degli stati di previsione dell'uscita per l'esercizio finanziario 1958

SPESE EFFETTIVE	Somme risultanti	Parte I Spese ordinarie	Parte II Spese straordinarie
I. Assessorato finanze	711.253.422	589.158.422	122.095.000
II. » attività sociali	1.181.531.873	1.177.531.873	4.000.000
III. » lavori pubblici	1.490.478.794	502.478.794	988.000.000
IV. » pubblica istruzione e artigianato	418 797.177	409.797.177	9.000.000
V. » agricoltura	59.148.289	19.799.560	39.348.729
Spese effettive	3.861.209.555	2.698.765.826	1.162.443.729
Movimento di capitali	300.890.445		
Contabilità speciali	530.400.000		
TOTALE USCITA	4.692.500.000		

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 10 maggio 1958, n. 4.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1958 della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 20 *del* 20 *maggio* 1958)

Il Consiglio provinciale ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato, della Regione e di altri Enti dei tributi e quote di compartecipazione devoluti alla Provincia ed il versamento alla Cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958, giusto l'annesso stato di previsione dell'entrata (parte prima).

Art 2

E' autorizzata per l'esercizio 1958 l'applicazione delle sottonotate sovrimposte e tasse con le seguenti aliquote

sovrimposta sui redditi agrari con l'aliquota del 5 % sul reddito rivalutato;

sovrimposta sui terreni con l'aliquota del 10 % sull'estimo rivalutato;

sovrimposta sui fabbricati con l'aliquota dell'11 % sull'imponibile,

addizionale sulle industrie, commerci, arti e professioni con le aliquote del 1,75 % per i redditi di categoria *B* e del 1,40 % per i redditi di categoria C/1;

la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche con le aliquote fissate dal decreto luogotenenziale 6 marzo 1945, n 62.

la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, secondo le norme dell'art. 9 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n 261.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento per ciascun Assessorato, delle spese ordinarie e straordinarie previste nei singoli titoli, categorie e articoli, nonchè l'erogazione dei fondi iscritti nei titoli « Movimento di capitali » e « Contabilità speciali » per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958 in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (parte seconda).

Art. 4.

E' approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1958, e cioè:

ENTRATE

1 Entrate effettive	L.	3 123 575 425
2 Movimento di capitali	»	165 456 800
3 Contabilità speciali	»	225 642 000
Totale competenze	L	3 514 674 225
Avanzo di amministrazione	»	21 000 000
Totale generale delle entrate	L	3 535 674 225

SPESE

1 Spese effettive	L.	3 075.351 425
2. Movimento di capitali	»	234 680 800
3. Contabilità speciali	»	225 642.000
Totale generale delle spese	L.	3 535 674 225

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 10 maggio 1958

Il Presidente della Giunta provinciale
PUPP

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1958, n. 11.

Variazioni territoriali tra i comuni di Zambana, Nave S. Rocco e Lavis, in provincia di Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n* 22 *del* 3 *giugno* 1958)

Il Consiglio regionale ha approvato,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il confine fra i comuni di Zambana e Nave S Rocco, in provincia di Trento, è rettificato secondo la linea risultante dalla planimetria annessa alla presente legge.

Art 2

La circoscrizione territoriale del comune di Zambana è inoltre ampliata mediante aggregazione della porzione della località « Aicheri » del comune di Lavis, delimitata dalla linea di confine risultante dalla planimetria annessa alla presente legge

Art 3

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione

Trento, addì 1° giugno 1958

Il Presidente della Giunta regionale
ODORIZZI

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione* SANDRELLI

AVVISO DI RETTIFICA

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 147 del 21 giugno 1958, alle pagine 2 del sommario e 19, « legge regionale 16 dicembre 1957, n 26 », riguardante la modifica della denominazione del comune di « Calceranica » ove è detto « Calceranica *del* Lago » leggasi « Calceranica *al* Lago »

(6686)

MONACELLI, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(6151360) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.